IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. V - Maggio 1925

OMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI.** - Lettera sul Concilio Niceno, p. 129. - **S. C. Concistoriale.** Formola delle facoltà quinquennali per l'Italia, p. 130. - **S. C. del Concilio.** *Abulen.* Sulle assenze corali, p. 136. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Dubbi e rescritto sul Giubileo, p. 140. — **STUDI E ISTRUZIONI.** Sui libri parrocchiali, p. 142. — **BREVI RISPOSTE** (41-58), p. 151. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Massimario circa le congrue, etc. (*Continuazione*), p. 152. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Atti del Concistoro, p. 158. — **RECENSIONI**, p. 160.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

l Card. Tacci, Segretario della S. C. per la Chiesa d'Oriente, circa il XVI centenario del Concilio Niceno. [*A. A. S.*, XVII, 187].

Lettera. — Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. - Cum in superiore Consistorio, ut aiunt, secreto, Purpuratis Patrius nuntiavimus mentem esse Nostram, ut sextum decimum plenum aeculum a convocata absolutaque Nicaena Synodo, ex Oecumenicis rima, in hac Alma Urbe et sub oculis paene Nostris sollemniter reoleretur, addidimus praeterea, proprias hac de re Litteras Nos tibi incripturos (1); aequum enim Nobis videbatur, instituendae ordinandaeue eius eventi commemorationis, quod in Ecclesiae catholicae fastis im elucet quam quod maxime, mandatum tibi dari, utpote qui Orienalis Ecclesiae negotia et auctoritate geras Nostra et, pro tuo religionis tudio, summopere provehas. Ea quidem res agitur, quae quanti Notra et Apostolicae Sedis intersit, omnes intellegunt, quicumque res Ecclesiae gestas vel mediocriter tenent. Nam, ut litterarum monumenta estantur, Concilium Nicaenum primum, quod eo spectabat ut Ariana aeresis profligaretur, Ario impiisque eius asseclis damnandis, nisi repuissent, deque Ecclesiae gremio eiiciendis, coactum non est nisi de onsensu Silvestri Pontificis eodemque per suos praesente Legatos, qui ctis, ut ipsa Consistorii occasione diximus, primi omnium — nimirum uod Pontificis personam sustinerent — subscripsere, licet Vitus ac incentius sacerdotio dumtaxat initiati essent. Neque omittendum, nathema in Arianos sanctae Ecclesiae Catholicae et Apostolicae noine latum a Patribus esse, et Apostolicam Sedem doctrinae Nicaenae apita tamquam sua et a se probata habuisse ac defendisse. Multa ceeroquin alia, quae ad fidem et ad disciplinam pertinerent, saluberrime icaena Synodus sanxit ac decrevit: ut de Paschate uno eodemque die oique celebrando, ut de Meletiano schismate deque sectis Novatiani et

(1) Cfr. sopra, pagg. 123-s.

Pauli Samosatensis, ut de episcopis eligendis ac consecrandis, ut de publicae paenitentiae instituto, de catechumenis, de iniusto foenore; quae quidem decreta ad fovendam Ecclesiae unitatem et disciplinam cleri populique stabiliendam quam plurimum profuerunt. Iamvero inlustrari haec omnia et vulgo patefieri oportere, ut Christo Domino et Petri Cathedrae debitus honor et debita gratia habeatur, dilecte fili Noster, est Nobis persuasissimum: in quo propterea, qua soles sollertia, elaborare ne dubites. Accitis igitur egregiis viris, qui Ecclesiae in universum rerumque praecipue Orientalium calleant historiam, iisdemque in consilium adhibitis, videas quo pacto saecularem eiusmodi faustitatem celebrari liceat: ex iis autem, qui harum cognitione rerum et dicendi facultate praestant, nonnullos eligito, qui eventum sane celeberrimum per scripta late divulganda orationesque publice habendas in sua luce collocent. Quae utinam commemoratio nonnihil ad id conferat, quod tam vehementer cupimus, nempe ut Orientales populi, quos a Romana Ecclesia miserrimum adhuc discidium transversos agit, communionem Nobiscum fidei, praeiudicatis opinionibus depositis, desiderent atque haud nequiquam desiderent. Ut autem munus a Nobis tibi commissum facilius expleas, efficiat apostolicae benedictio, quam, caelestium auspicem luminum fraternaeque caritatis Nostrae testem, tibi, dilecte fili Noster, iisque omnibus, quos tui laboris socios adsciveris, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die IV mensis aprilis, anno MDCCCCXXV, Pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. XI

Sacra Congregazione Concistoriale.

Formola delle facoltà quinquennali per gli Ordinari d'Italia (*).

Index facultatum quinquennalium (1). — *Ex S. Congregatione S. Officii:*

1. Concedendi, non ultra triennium, licentiam legendi ac retinendi, sub

(*) Dopo pubblicato il Codice si credette cessata la necessità di concedere agli Ordinari speciali facoltà, visto che, in gran parte, il Codice stesso le aveva rese generali. Ma l'esperienza dimostrò il contrario e la S. C. Concistoriale fu incaricata di studiare le petizioni dei Vescovi in riguardo a ciò, e coordinare le concessioni che vi potevano rispondere da parte delle altre Congregazioni, mentre la Propaganda e la S. C. della Chiesa orientale provvedevano alle regioni loro soggette. La formola nuova fu promessa con Monito del 1921 e diramata nel 1922. Dopo il motu proprio *Post datam*, del 20 aprile 1923 (cfr. *M. E.*, XXXV, p. 200) venne alquanto modificata. La formola per la Germania e paesi limitrofi può leggersi in Hilling, *Supplementum Codicis*, p. 41. Quelle di Propaganda in Blat, Vermeersch, Iglesias, che le commentarono.

(1) Iuxta normam traditam in can. 340 Codicis iuris canonici quinquennia supputanda sunt ab anno 1911 (quindi scadono per tutti alla fine del 1925).

custodia tamen ne ad aliorum manus perveniant, libros quoscumque prohibitos (1) et ephemerides, non exceptis operibus haeresim vel schisma ex professo propugnantibus, vel etiam ipsa religionis fundamenta evertere nitentibus, iis christifidelibus sibi subditis, qui eorumdem lectione, sive ad effectum eos impugnandi sive in sacri ministerii vel proprii muneris honestorumque studiorum subsidium, vere indigeant; exceptis operibus de obscoenis ex professo tractantibus.

2. Pariter concedendi sub eadem temporis duratione, adolescentibus utriusque sexus , qui in publicis scholis, studiorum causa, versari debent, licentiam legendi ac retinendi, sub custodia, ut supra, ne ad aliorum manus perveniant, libros prohibitos, quos laicae potestatis imperio, vel ex necessitate studiorum, prae manibus habere coguntur, quamdiu in ea sint necessitate; exceptis tamen operibus de obscoenis ex professo tractantibus.

ADNOTANDUM. — *Utraque recensita facultas Ordinariis conceditur per se ipsos exercenda, seu nemini deleganda; et graviter onerata ipsorum conscientia super reali omnium memoratarum conditionum concursu.*

Ex S. Congregatione Concilii: 1. Reducendi per quinquennium, ob diminutionem redituum, perpetua Missarum onera ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, quoties nemo sit qui de iure teneatur et utiliter cogi queat ad eleemosynae augmentum, et sub lege ut de Missarum ita reductarum satisfactione a singulis celebrantibus Curia dioecesana quovis anno legitime doceatur.

2. Transferendi per quinquennium intra fines dioecesis onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria alia a fundatione statuta, dummodo adsit vera necessitas nec divinus cultus idcirco minuatur aut populi commoditati praeiudicium inferatur; exceptis tamen legatis quae in certis locis adimpleri facile possunt per eleemosynae augmentum, et cauto ut de translatarum Missarum satisfactione quovis anno Curia dioecesana a singulis celebrantibus legitime doceatur.

3. Transferendi per quinquennium exuberantia Missarum onera etiam extra dioecesim, cauto tamen ut quam maximus Missarum numerus intra fines dioecesis celebretur atque adamussim serventur praescripta Codicis iuris canonici circa cautelas adhibendas in Missis committendis (2).

4. Absolvendi per se, vel per alios sacerdotes, a censuris et a poenis ecclesiasticis incursis eos, qui fundos olim ecclesiasticos et a pluribus

(1) Cfr. can. 1399 circa i libri proibiti *ipso iure*.

(2) Cfr. cioè canoni 838-840.

annis Ecclesiae per eversivas leges civiles ablatos possident titulo hereditatis vel emptionis seu similis contractus, eosque habiles reddendi ad eosdem fundos, quorum valor non excedat summam capitalem libellarum 30 millium, tamquam proprios habendos, de eisque tam inter vivos quam mortis causa libere disponendi, soluta tamen prius congrua summa favore piae causae, ad quam de iure pertinent, iuxta suetas normas investienda.

Ex S. Congregatione Religiosorum: Dispensandi, ad petitionem Superiorum, super illegitimitate natalium ad ingrediendum in Religionem, quatenus a Constitutionibus Instituti requiratur, dummodo ne agatur de prole sacrilego commercio orta, et dispensati ad munia maiora ne eligantur iuxta praescriptum can. 504.

2. Permittendi celebrationem trium Missarum de ritu in nocte Nativitatis D. N. I. C. in ecclesiis Religiosorum non comprehensis in can. 821 § 3, cum facultate pro adstantibus ad S. Synaxim accedendi, ita tamen ut dictae tres Missae ab uno eodemque Sacerdote celebrentur.

3. Dispensandi super aetatis excessu pro admittendis ad habitum religiosum, quatenus a Constitutionibus Instituti requiratur, audita in singulis casibus Superiorissa Generali vel Provinciali atque praevio earum consensu et respectivi Consilii, dummodo postulantes aetatem 40 annorum ne excesserint et polleant ceteris qualitatibus requisitis.

4. Dispensandi super dotis defectu cum Monialibus et Sororibus in toto vel in parte, dummodo status oeconomicus Instituti detrimentum ne patiatur et postulantes talibus sint praeditae qualitatibus, ut eas magnae utilitatis Instituto fore certa spes habeatur.

5. Confirmandi Confessarium ad quartum triennium, dummodo maioris partis Religiosarum, convocatis etiam iis, quae in aliis negotiis ius non habent ferendi suffragium, consensus, capitulariter ac per secreta suffragia praestandus, prius accedat, proviso pro dissentientibus, si quae sint ac velint.

6. Permittendi celebrationem SS. Missae Sacrificii Feria V in Coena Domini, facta licentia personis habitualiter in Communitate commorantibus sese reficiendi S. Synaxi, etiam ad adimplendum praeceptum paschale.

7. Permittendi Monialibus descensum in Ecclesiam, ut ipsae eam maiore sollertia mundare et decorare possint, exeuntibus prius ab Ecclesia extraneis omnibus, non exceptis ipsis Confessario et Monasterio inservientibus et extra Claustra degentibus; portae illius claudantur et claves Superiorissae tradantur, Moniales vero semper binae sint et porta per quam aditus interior ad Ecclesiam patet, duplici clavi claudatur, quarum una a Superiorissa, altera a Sanctimoniali ab Ordinario depu-

tanda custodiatur et non aperiatur nisi in casibus enunciatis et cum praescriptis cautelis (1).

8. Permittendi Monialibus egressum e claustris urgente casu operationis chirurgicae subeundae, quamvis non secumferat periculum mortis imminentis aut gravissimi mali, per tempus stricte necessarium, praescriptis cautelis.

Ex S. Congregatione Rituum: 1. Deputandi sacerdotes, si fieri potest, in aliqua ecclesiastica dignitate constitutos, ad altaria fixa et portatilia exsecrata consecranda, adhibita formula *B* pro casibus can. 1200 § 2 Cod. I. C.; dum in casu can. 1200 § 1, iam indulta fuit per ipsum canonem facultas et adhibenda est formula *A* (2).

2. Quando in Missa Hebdomadae Maioris dicitur *Passio*, pro sacerdotibus qui binas Missas, e speciali Indulto Apostolico obtinendo, celebrant, legendi in una Missa tantum ex *Passione* postremam partem (*Altera autem die* etc.), praemissis: *Munda cor meum*, etc. — *Sequentia sancti Evangelii secundum* (*Matthaeum*).

3. Benedicendi obiecta pietatis signo crucis, et servatis ritibus ab Ecclesia praescriptis. Occasione tamen visitationis pastoralis quando multi petunt, et plura ac varia exhibent eiusmodi obiecta benedicenda, saepe etiam cum diversis formulis, hisce in casibus, permittitur unica formula brevior, dum fit signum crucis super obiecta, nempe: « Benedicat haec omnia Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen ».

4. Celebrandi Missam *de Requie* lectam semel in Hebdomada ab Ordinario in proprio Oratorio; dummodo non occurrat Festum ritus duplicis, primae aut secundae classis, Dominica aut Festum de praecepto etiam suppresso, necnon Octava privilegiata, Feria Quadragesimae, Quatuor Temporum, II Rogationum, Vigilia aut Feria in qua anticipanda vel primo reponenda est Missa Dominicae: servatis de cetero Rubricis.

Ex S. Poenitentiaria: I. Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis haereticis haeresim inter fideles e proposito disseminantibus) a quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis ob haereses tam nemine audiente quam coram aliis externatas incursis, postquam tamen poenitens magistros ex professo haereticalis doctrinae, si quos noverit, ac personas ecclesiasticas et religiosas, si quas hac in re complices habuerit, prout de iure, denunciaverit; et quatenus ob iustas causas huiusmodi denunciatio ante absolutionem peragi nequeat, facta ab eo seria promissione denunciationem ipsam peragendi cum primum et quo me-

(1) Cfr. « Istruzione su la clausura » in *M. E.*, 1924 (XXXVI, p. 266 s.).
(2) Cfr. *M. E.*, XXXII (1920), p. 333 inverso ordine (A = II; B = I).

liori modo fieri poterit, et postquam in singulis casibus haereses coram absolvente secrete abiuraverit; iniuncta pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentorum, et obligatione se retractandi apud personas coram quibus haereses manifestavit, atque illata scandala reparandi.

II. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui libros apostatarum, haereticorum aut schismaticorum, apostasiam, haeresim aut schisma propugnantes, aliosve per Apostolicas Litteras nominatim prohibitos defenderint aut scienter sine debita licentia legerint vel retinuerint; iniuncta congrua poenitentia salutari ac firma obligatione supradictos libros, quantum fieri poterit, ante absolutionem, destruendi vel Ordinario aut confessario tradendi.

III. Absolvendi a censuris eos qui impediverint directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, ad hoc recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem.

IV. Absolvendi a censuris et a poenis ecclesiasticis circa duellum statutis, in casibus dumtaxat ad forum externum non deductis; iniuncta gravi poenitentia salutari, et aliis iniunctis, quae fuerint de iure iniungenda.

V. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui nomen dederint sectae massonicae aliisque eiusdem generis associationibus, quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur; ita tamen ut a respectiva secta vel associatione omnino se separent eamque abiurent; denuncient, iuxta can. 2336 § 2, personas ecclesiasticas et religiosas, si quas eidem adscriptas noverint; libros, manuscripta ac signa eamdem respicientia, si qua retineant, in manus absolventis tradant, ad S. Officium quamprimum caute transmittenda aut saltem, si iustae gravesque causae id postulent, destruenda; iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentatione sacramentalis confessionis et obligatione illata scandala reparandi.

VI. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui clausuram Regularium utriusque sexus sine legitima licentia ingressi fuerint, necnon qui eos introduxerint vel admiserint; dummodo tamen id factum non fuerit ad finem utcumque graviter criminosum, etiam effectu non secuto, nec ad externum forum deductum; congrua pro modo culpae poenitentia salutari iniuncta.

VII. Dispensandi ad petendum debitum coniugale cum transgressore voti castitatis perfectae et perpetuae, privatim post completum XVIII aetatis annum emissi, qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, huiusmodi poenitentem monendo, ipsum ad idem votum servandum teneri tam extra licitum matrimonii usum quam si coniugi supervixerit.

VIII. Dispensandi super occulto criminis impedimento, dummodo sit

absque ulla machinatione, et agatur de matrimonio iam contracto; monitis putatis coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione, ac iniuncta gravi et diuturna poenitentia salutari.

Item dispensandi super eodem occulto impedimento, dummodo pariter sit absque ulla machinatione, etiam in matrimoniis contrahendis; iniuncta gravi et diuturna poenitentia salutari.

ADNOTANDUM. - *Ordinarius recensitis facultatibus, tum absolvendi a censuris, tum dispensandi, pro foro conscientiae, etiam extra sacramentalem confessionem et etiam extra dioecesim, quatenus vel ipse vel subditus vel uterque extra dioecesim fuerint, pro grege sibi commisso, ex speciali Sedis Apostolicae auctoritate delegata, uti valebit; easque intra fines dioecesis tantum Canonico Poenitentiario necnon Vicariis Foraneis* (1) *pro foro pariter conscientiae at in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, etiam habitualiter, si ipsi placuerit, aliis vero confessariis cum ad ipsum Ordinarium in casibus particularibus poenitentium recursum habuerint, pro exposito casu impertiri poterit, nisi ob peculiares causas aliquibus confessariis specialiter subdelegandis, per tempus arbitrio suo statuendum* (2) *illas communicare iudicabit.*

Normae de Taxis. — 1° *Nulla taxa exquiratur pro licentia legendi ac retinendi libros prohibitos.*

2° *Pariter nulla exigatur taxa pro facultatibus S. Poenitentiariae, quae omnino* gratis *sunt concedendae.*

3° *Quod spectat ad* compositionem *seu solutionem illius « congruae summae favore piae causae », de qua sermo est in facultate 4ª S. Congregationis Concilii (pag. 4), quinae libellae pro centenis, nempe 5 %, iusdem summae ad S. Sedem transmittantur.*

4° *Taxa exquiri solita pro ceteris indultis — vigore facultatum quae in hoc indice recensentur — sint* quindecim *libellae.*

5° *Pro casuum tamen diversitate, huiusmodi taxae moderandae aut dispensandae erunt, ob paupertatem oratorum, aliasve iustas causas,* pro prudenti iudicio ac conscientia Ordinarii.

6° *Summa omnium taxarum, quas Ordinarius reapse exegerit, in fine cuiuslibet anni ad S. Sedem,* per tramitem S. Congregationis Consistorialis, *transmittatur, distincte adnotando partes quae spectant ad singulas SS. Congregationes.*

7° *Ipse Ordinarius pro quolibet indulto taxam libellarum* quinque *diicere poterit, sibique retinere in sui vel dioecesis necessitatibus erogandam; salvo praescripto N. 5.*

(1) Cfr. can. 899, § 2, circa i casi riservati al Vescovo.

(2) Certo però non oltre la fine del quinquennio (cfr. can. 207, § 1).

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa il privilegio delle vacanze corali oltre i tre mesi e su gli effetti giuridici dell'assenza illegittima. [*A. A. S.*, XVII, p. 192] (1).

Abulen. et aliarum. - *Residentiae et distributionum*, 15 marzo 1924.

SPECIES FACTI. — Litteris suffragio Ordinarii sui auctis et ad hanc Sacram Concilii Congregationem datis, exponebat nuper Capitulum Abulense se ante Codicem iuris canonici editum, a temporibus Iulii III, in quasipossessione fuisse iuris fruendi per *quatuor* menses vacationibus a choro, loco trium quos can. 418 concedit, et quidem ita ut durante primo mense nonnisi distributiones pro Matutino et Laudibus assignatas amitteret (pes. 0,15; dum omnes distributiones quotidianae sunt pes. 0,54, pro fructibus praebendae assignatis pes. 9). Edito vero Codice a nonnullis dubitatum, occasione reformationis statutorum capitularium, utrum iure hoc particulari an communi Codicis iure esset in eo Capitulo utendum. Praeterea ad pleniorem declarationem resolutionum ab hac Sacra Congregatione datarum in *Toletana et aliarum* die 20 iulii a. 1920, reverenter postulabant Capitulares quid demum in praxi censendum esset de iuridicis effectibus absentiae a choro per aliquot dumtaxat horis canonicis, imo per unam horam, sine legitima causa. Ad rem itaque, tria dubia humiliter subiiciebantur E.mis Patribus resolvenda nimirum:

« I. Utrum privilegium Capitulo Cathedrali Abulensi a Iulio III con-
« cessum, iuxta quod canonici huius Cathedralis frui quatuor mensibus
« vacationum possunt, quin fere nihil distributionum amittant, vim reti-
« neat necne;

« II. Quum in *Toletana et aliarum*, die vigesima iulii anni 1920,
« resolutum sit tempus absentiae esse supputandum per dies integras:
« an dies qua canonicus illegitime absit aliquibus tantum horis, sed non
« omnibus, debeat haberi ut dies *residentiae* vel ut dies *absentiae;*

(1) Non ci è lecito riassumere questa importantissima decisione, che ha grande valore pratico specie pei dubbi II e III, in cui la S. C. ribadisce e conduce alle ultime logiche conseguenze la sua dottrina tradizionale, già svolta nella Toletana (*M. E.*, XXXII (1920, p. 268 s.). Il principio semplicissimo su cui si fonda l'argomentazione è la corrispondenza dei frutti di prebenda ai *giorni* di presenza, delle distribuzioni alle *ore* canoniche: questi elementi *dies, hora can.*, sono considerati come indivisibili, quindi anche mancandone una parte, si considera mancare il tutto: quasi « bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu ». Perciò ove non si ha il *giorno integro* di presenza (cioè la presenza a *tutte* le ore canoniche) si ha giorno di assenza e non di presenza e si perdono tutti i *frutti* corrispondenti; ma si lucrano tutte le *distribuzioni* corrispondenti alle *ore* cui si è intervenuti; il quale diritto — lo dice espressamente la legittima risoluzione — resta anche nel Capitolare che frequenta il coro in tempo di vacanze, non ostante il can. 418, § 3.

« III. An illa die qua canonicus illegitime absit aliquibus sed non « omnibus horis, privetur tantum distributionibus horarum quibus ille- « gitime abfuit, vel tum fructibus tum distributionibus pro rata illarum « horarum illegitimae absentiae, vel tandem tum fructibus totius diei « tum distributionibus horarum quibus illegitime abfuit ».

ANIMADVERSIONES. — De praefato privilegio Capituli Abulensis fruendi quatuor vacationum mensibus, fuse iam egit ante Codicem Garcia, et ipse canonicus Abulensis, praeclaro suo opere *De beneficiis*, tom. I, part. III, c. 2, n. 254 ss., ubi refert quidem Sacram Congregationem Concilii, die 3 augusti 1586, edoctam ab Episcopo Feminio de exsistentia *statuti*, quo permitterentur capitulares abesse per quatuor menses a servitio et residentia, censuisse, *donec non constaret de valida et legitima confirmatione*, servandum esse decretum Concilii Trident. sess. XXIV, c. 12, de absentia trium mensium dumtaxat. Indeque arguit Garcia non plene edoctam fuisse Sacram Congregationem de praedicti statuti confirmatione *in forma specifica*, iam facta per Leonem X et Iulium III, cuius postremi, seu potius, eiusdem Poenitentiarii Maioris, de speciali mandato et vivae vocis oraculo, editarum Litterarum tenorem idem canonista refert. Ex his revera deprehenditur « inter cetera sta- « tuta et ordinationes dictae Ecclesiae unum fuisse ab antiquo tempore « citra editum et continue observatum quo disponitur ut quilibet ... post- « quam ... singulis annis per octo menses dicta ecclesia continuos vel « interpolatos resederit, reliquos quatuor menses seu centum viginti « dies ... quolibet anno ... habeat ». Hoc vero statutum tunc postulasse Capitulares Apostolicae confirmationis munimine confirmari « quia va- « lidiora sunt ea *quibus Apostolicae Sedis auctoritas intercedit* ... ». Porro prosequitur: « Nos igitur dicti statuti tenorem praesentibus pro « sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto habentes ... sta- « tutum praedictum quatenus usu receptum ac ut praemittitur obser- « vatum existat, tenore praesentium approbamus et confirmamus, *sup- « plentes omnes* et *singulos, tam iuris quam facti, defectus*, si qui forsan « intervenirent in eodem ...; sicque per quoscumque iudices ... etc. ..., « *sublata* eis aliter iudicandi, etc., irritumque et inane, etc. Non obstan- « tibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etc. ». Quibus at- tentis refert Garcia, praefata S. C. Concilii resolutione non obstante, nec contradicentibus Episcopis, Capitulum perrexisse, sicut antea, gaudere absentia quatuor mensium. Revera, arguit Garcia, in Conc. Trid., sess. XXIV, *de ref.*, c. 12 abrogata sunt tantummodo *statuta* et *consuetudines* contraria; non vero quae fuissent ab Apostolica Sede in forma specifica, ut in casu, confirmata; et quamvis dein Pius IV, const. *In principis Apostolorum* abrogasset etiam *privilegia* contraria decretis Tri-

dentinis, id intelligendum est de decretis dumtaxat quae mentionem *privilegiorum* contrariorum faciunt, quae mentio deest in cit. c. 12, sess. XXIV, *de ref.* (cfr. quoque Fagnan. in c. *Licet, de praeb.*, n. 59-62; Barbosa, tr. var.: *in claus. Sublata;* Leuren., *For. benef.*, p. I, sect. 9397, n. 10; Bened. XIV, *Instit.* 107, § VI; Henry, *de resid.*, p. 122; De Herdt, *Prax. capit.*, p. 316 s.; S. C. C., in *Nullius,* 1596, lib. decr. VIII, § 178; *Corduben.*, 14 dec. 1765; *Mexican.*, 9 iun. 1855, etc., et alia apud Pallottini, v. *Canonici,* § IX, n. 37, 40-45). Quidquid demum sit de doctrina cl. Garcia, certum est privilegium illud, de facto, in usu et exercitio mansisse etiam post relatam S. C. Concilii declarationem, spatio plurium saeculorum ante editum Codicem; quamobrem saltem confirmatum seu denuo acquisitum per legitimam consuetudinem aut praescriptionem censeri debet, ad mentem quoque Codicis, can. 63 (Cfr. Reiffenst., l. V, tit. 33, n. 39-40; Wernz, *Ius decret.*, I, 160).

Neque dato Codice privilegium hoc revocatum fuisse palam est. Enimvero can. 418 § 1 reprobatur tantum *contraria consuetudo,* non revocantur privilegia contraria, multoque minus statuta auctoritate Apostolica in forma specifica confirmata: cfr. c. 60, § 2: « Per legem contrariam nulla *rescripta* revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur ». Quamobrem privilegium de quo agitur accenseri debet, procul dubio, privilegiis de quibus in can. 4 statuitur: « Iura aliis quaesita, « itemque privilegia atque indulta, quae ab Apostolica Sede ad haec « usque tempora personis, sive physicis sive moralibus concessa, in usu « adhuc sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus « *expresse* revocentur ».

Verum si substantia privilegii, quod ad quatuor menses vacationes attinent, integra manet etiam post datum Codicem, non ita videtur dicendum de concessione lucrandi distributiones contra mentem can. 418 § 3. Enimvero nullo privilegio Capitulum in casu se valet tueri adversus praescriptum can. 395 § 1 prohibentis ne distributiones quotidianae ita tenues sint ut verisimiliter negligantur et iubentis ut, hoc in casu, « Episcopi tertiam partem separent fructuum, etc., et in distributiones quotidianas convertant ». Quamobrem pro distributionibus quotidianis iam non sola *duodevigesima* fere pars (i. e. 0,54 ex 9,54), sed saltem *tertia* est constituenda: ac ita iam mutatur obiectum factae concessionis et quidem tam graviter mutatur ut concessio ipsa sine adaequata ratione sustineri seu novo statui rerum aptari nequeat. Iamvero Capitulum fatetur « rationes speciales convenientiae seu causas illius veluti privilegii, in casu non allegari »: et consonat Episcopus: « Si nunc ex novo dictum privilegium esset concedendum, nullam viderem causam cur Capitulum non servaret ius commune ».

Alterum tertiumque dubium quod attinet, ipsa, ut patet, non respi-

iunt solum Capitulum Abulense, sed generalem legem attingunt, prout
n causa *Toletana et aliarum* est pro universis Capitulis declarata. Sup-
onitur in his dubiis absentiam Canonici a choro esse *illegitimam*, hoc
st, praeter dies vacationum concessos; nullaque generali dispositione
x his quae can. 420 et 421 recensentur, ne quidem iis quae ad can. 412
ttinent, ac nullo speciali indulto, quod rationabiliter petenti S. Con-
regatio nemini negat, cohonestari. Porro, quod spectat directe ad al-
erum dubium, in praefata causa Toletana (1), S. Congregatio, inhaerens
uamplurimis antea datis resolutionibus, regulam hanc proposuerat:
d constituendum nimirum servitium novem (in casu octo) mensium
on esse colligendas punctaturas, quasi ii, qui novem (resp. octo) partes
unctaturarum ex duodecim, quae ex servitio totius anni conflantur,
eserviendo retulerint, servitio novem (resp. octo) mensium debito sa-
isfecerint; sed ipsos dies residentiae seu servitii, sive continui fuerint
ive interpolati, numerandos esse ut numerum compleant dictorum no-
em (seu octo) mensium. Exinde prono fluit alveo eum qui non est prae-
ens choro per integram diem consumere unam diem vacationum (cfr.
tiam de Herdt, *Prax. Cap.*, p. 323 ss.); quod est diem illum computari
ebere inter dies absentiae, nec residentiae. Nam residentia propria
anonici est assistentia officio chorali, quod, ex can. 413 § 2, com-
rehendit « psalmodiam *horarum* canonicarum et celebrationem Missae
onventualis »; qui itaque vel ab uno ex his elementis choralis officii
best, *integre* officio non satisfacit: praesumi autem debet canonicus
elle potius suo iure non residendi per vacationem, sibi permissam
an. 418, § 1, uti, quam velle suae obligationi *illegitime* deficere.

Ex hac doctrina nullo negotio deducitur etiam solutio tertii dubii
uod proponitur: nam fructus praebendae respondent *diebus* residen-
ae, sicut distributiones *horis* servitii praestiti. Et revera ita solent
ividi: pro diebus illae; pro horis canonicis istae. Si itaque dies quibus
anonicus vel per unam horam illegitime abest (h. e. praeter vacatio-
um permissum numerum) sunt dies absentiae, consequens est ut
mittat ea die fructus praebendae. Et ita constat etiam can. 2381: « eo
ipso *illegitime* absens privatur omnibus fructibus sui beneficii pro
rata illegitimae absentiae »: i. e. pro diebus vel mensibus quibus fue-
it absens: nam, ut vidimus, absentia computari debet per dies, non
er horas. In tantum, igitur, Capitularis potest percipere fructus prae-
endae, in quantum dies absentiae computari possint inter nonaginta
vel centumviginti) dies vacationum a iure permissis: qui praeter hunc
umerum sunt, omnes et singuli necessario inducunt amissionem fruc-
uum praebendae, prout iam resolutum est in Toletana ad VI: « Tem-

(1) Cfr. *M. E.*, XXXII (1920, p. 268 s.).

pus illegitimae absentiae computari statim a transacto tempore legitimae vacationis ».

Pariter, ex principio supra posito, quod distributiones respondent *horis* canonicis, quibus Canonicus revera astiterit, tamquam stipendium et merces praestiti servitii (cfr. Trid., sess. XXII, c. 3; XXIV, c. 12 *de ref.*), fluit Canonicum qui solummodo aliquot horis revera interfuit, lucrari debere distributiones hisce respondentes, et amittere eas omnes quae respondent horis quibus non interfuit. Quod iam respondebat idem Garcia, (op. cit., n. 325). Quapropter qui quolibet die alicui horae culpate non intererit, reputabitur absens ea ipsa die quoad mulctam fructuum suae praebendae, quamvis lucretur distributiones pro ceteris horis quibus praesens erit. Cfr. De Herdt, op. cit., XXVIII, § 9. Idque non obstante quod *dies* ille considerari debeat tamquam absentiae: nam et Canonicus qui, tempore vacationum sibi concesso reapse choro inservit, procul dubio lucratur distributiones, non obstante can. 418 § 3: agitur enim de stipendio operae debito.

Quare, etc.

Resolutio. — Porro, propositis in plenariis comitiis diei 13 maii 1922, 12 ianuarii et 15 martii 1924 suprascriptis dubiis, Emi Patres Sacrae Congregationis Concilii respondendum censuere:

Ad I^um^ Quoad vacationum menses Capitulum utatur privilegio Iulii III, servato tamen can. 418, § 2 C. I. C.; quod vero ad distributiones spectat, sese conformet omnino canonibus 395, § 1 et 418, § 3 C. I. C.

Ad II^um^ *Negative* ad 1^am^ partem, *affirmative* ad 2^am^.

Ad III^um^ *Negative* ad 1^am^ et 2^am^ partem, *affirmative* ad 3^am^.

Factaque postmodum Ssmo Domino Nostro Pio, Divina Providentia PP. XI relatione per infrascriptum S. Congregationis Secretarium in Audientia diei 16 martii 1924, Sanctitas Sua datas resolutiones approbare et confirmare dignata est.

† Iulius Episc. Lampsacen. *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Risoluzione di dubbi circa l'acquisto del Giubileo dell'Anno Santo [*Oss. Romano,* 4 aprile 1925].

Dubbi. — Furono proposti alla Sacra Penitenzieria i seguenti quesiti:

1° Nella Costituzione « Apostolico Muneri » del 30 luglio u. s. al n. VIII si dice che sono dispensati dal venire a Roma per visitare le quattro basiliche anche « operarii, qui, quotidiano sibi victum labore comparantes, nequeaunt se ab eo per tot dies atque horas abstinere». Debbono questi termini essere ristretti solo ai *lavoratori manuali* (ossia coloro, che lavorano colle mani), che non hanno il tempo di recarsi a Roma; o possono essere interpretati includendo i proprietari di piccoli negozi, impiegati, medici, ecc., che lavorano molto con poca retribuzione; uomini letterati, che non hanno i mezzi di pagare il viaggio di venire a Roma, ecc.?

2° Può lucrarsi quest'anno l'indulgenza del Giubileo fuori Roma a persone, che sebbene abbiano tempo e danaro per recarsi a Roma, sono tuttavia impedite dal venire: per esempio da una moglie, a cui il marito proibisce di lasciarlo?

3° Nella medesima Costituzione si dice che le persone ivi elencate potranno acquistare il Giubileo « etiam bis intra Anni Sancti decursum ». Queste parole significano che una persona può guadagnare l'indulgenza del Giubileo due volte per se stessa, ovvero una volta per sè, ed una volta per le Anime del Purgatorio?

Sacra Poenitentiaria propositis dubiis sequenti modo respondit:

ad primum: *affirmative* ad primam partem; negative ad secundam;

ad secundum: *negative;*

ad tertium: *negative* ad primam partem: *affirmative ad secundam.*

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Dátum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 9 martii 1925.

S. Luzio *S. P. Reg.*
A. Anelli *S. P. Substit.*

II.

Rescritto che facilita la ripetizione del Giubileo in suffragio dei defunti.

Istanza. — Beatissimo Padre. - La Presidente del Comitato, sorto per rendere solenne omaggio in questa Alma Città alla benemerita fondatrice della Società delle Ausiliatrici del Purgatorio (1), prostrata al

(1) La Serva di Dio Maria della Provvidenza, nata il 25 marzo 1825, morta il febbraio 1866. La Casa Madre dell'Istituto è a Parigi, rue de la Baroullière: in Roma ha una casa in Via Tiburtina, 51; altre cinque sono a Torino, Firenze, S. Remo, Bergamo, Trieste; altre trentotto case all'estero.

bacio del S. Piede, umilmente implora dalla S. V. il privilegio, per tutti coloro, i quali abbiano già acquistato e acquisteranno il S. Giubileo in Roma normalmente o con le relative dispense o commutazioni, di continuare ad acquistarlo per tutto l'Anno Santo a suffragio dei defunti tutte le volte che visitino le quattro Basiliche Patriarcali, oppure, di ritorno alla abituale residenza, quattro volte la Chiesa Parrocchiale a tenore delle condizioni solitamente prescritte: *servatis in reliquis servandis*. Che della grazia ecc.

Rescritto. — Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, benigne sic annuente SS.mo D.no Nostro Pio PP. XI indulget pro gratia iuxta preces, pro hoc anno tantum: contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 21 martii, 1925.

L. ✠ S.

S. Luzio *S. P. Reg.*
A. Anelli *S. P. Substit.*

STUDI E ISTRUZIONI

Dei libri o registri parrocchiali.

Tra le lodevoli sollecitudini di cui è insieme testimonianza e felice risultato il Codice di diritto canonico, nell'intento di armonizzare ai tempi e alle necessità odierne i compiti della cura pastorale, non ultima è quella che si dimostra nei canoni relativi ai libri parrocchiali e alla registrazione degli atti. Era nostro proposito di dedicare uno speciale studio a questi canoni, che, essendo in gran parte nuovi nelle fonti del diritto, non hanno sufficiente illustrazione nei canonisti che scrissero prima del Codice, ed essendo dettati più dalla pratica in uso che dalla dottrina, non svelano chiaramente il sistema con cui furono costruiti, in guisa da offrire pronta e razionale soluzione ai dubbi su la loro interpretazione e applicazione. Intanto, nello sfogliare la voluminosa *Raccolta dei concordati*, pubblicata ufficialmente dalla Segreteria di Stato nel 1919, ci siamo imbattuti, a p. 727, in una inattesa quanto importante *Istruzione* della S. C. degli aff. eccl. straord., in cui fin dal 1836 questa materia era assai lucidamente ordinata e illustrata, non solo dal lato del diritto pubblico, ma anche del privato, di cui si occupa il Codice, in guisa da fornire, in molti punti, un commento e forse una fonte dei canoni. Abbiamo quindi pensato di riportarla per intero, per richiamarvi sopra l'attenzione degli studiosi, ai quali non la crediamo bastevolmente nota, e per avere in esso una buona introduzione che ci spianerà la via al nostro studio dei canoni relativi.

Istruzione della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii in nome della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. ai Reverendissimi Arcivescovi, e Vescovi degli Stati di Terra Ferma di S. M. il Re di Sardegna (23 agosto 1836). — In fra gli oggetti, cui la Chiesa sempre intenta al bene dei suoi figli ha rivolto le sue provvide cure, non è l'ultimo quello dei Registri Parrocchiali di nascita, battesimo, cresima, matrimonio e morte, onde ne fosse garantita l'esatta formazione ed insieme la gelosa custodia. Il Sacro Concilio di Trento (*sess. 24, cap. 1 de reform. matrim.*) non solo ingiunse espressamente a ciascun Parroco di avere presso di sè il libro dei *matrimonii* per descrivervi i nomi dei coniugi, e dei testimoni, il giorno ed il luogo del celebrato coniugio ma gli prescrive eziandio di custodirlo *diligentemente*. E nel capo secondo della stessa sessione, supposta l'esistenza del libro dei *Battezzati*, ordinò del pari ai Parrochi di registrarvi i nomi dei Patrini. Che se in esso non si fa parola del libro dei confermati, e dell'altro dei morti, non può però dubitarsi, che l'uso di entrambi sia pienamente conforme alle intenzioni di quel venerando Consesso, e della Chiesa.

Quindi presso tutte le Diocesi ben regolate sono in vigore, e generalmente i libri Rituali ne stabiliscono la forma. Per tacere degli altri, il Rituale Romano, dopo aver disposto (*tit. I, cap. unic.*) che chiunque è obbligato all'amministrazione dei Sagramenti debba avere i libri proprii del suo officio, *eos praesertim, in quibus variarum Parochialium functionum notae ad futuram rei memoriam describuntur,* estende fino a cinque il numero dei libri Parrocchiali, indicando ancora le module da usarsi nello iscrivervi gli atti ai quali ciascun di essi si riferisce (tit. X, cap. 2 e segg.). Nè alla sola regolare formazione, o fedele custodia degli anzidetti Registri si è limitata l'ecclesiastica sollecitudine, ma in ispecie molti Vescovi nelle rispettive Diocesi hanno spinto più oltre il loro zelo, nel saggio intendimento di allontanare gli abusi, e di prevenire alcune eventualità di sommo pregiudizio in oggetto di tanto interesse.

I Parrochi come nelle altre attribuzioni così in quella risguardante i libri del loro officio dipendono dalla direzione e disposizione dei Vescovi; ed è pur cosa nota, che, a senso della Istruzione emanata dalla Sacra Congregazione del Concilio, e congiunta al Sinodo Romano del 1725 sotto Benedetto XIII (§ 3, num. 8), i libri, di cui si ragiona, debbono sottoporsi alla visita pastorale. Volle anzi Benedetto XIV (nella sua Costituzione *Firmandis,* dei 6 novembre 1744, § 9), che da una tal visita non fossero neppure esenti i Parrochi Regolari, ed impose perciò al Prelato Diocesano di verificare *an Parochus apud se recte ordinatos retineat libros tum baptizatorum... tum sacro chrismate confirmatorum, libros etiam matrimoniorum, et status animarum.* Siegue da ciò, che sebbene i libri suindicati siano di proprietà Parrocchiale nè il Vescovo, giusta una decisione della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data dei 3 giugno 1604, citata dal Barbosa (*de offic. et potest. Parochi,* part. I, cap. 7, num. 19 e 20) possa toglierli dalle mani dei Parrochi; pure ha desso tutto il diritto di prendere su tal particolare i provvedimenti che giudica necessarii o convenienti, e di obbligare altresì gli stessi Parrochi a presentarne stabilmente una *copia autentica* alla sua Cancelleria, salvi gli emolumenti che loro possono competere a titolo dei certifi-

cati che se ne debbano estrarre. Così infatti ha deciso più volte, ed anche recentemente la Sacra Congregazione del Concilio: su di che, se mancasse ogni altra autorità, basterebbe attenersi al fatto del Grande Arcivescovo di Milano S. Carlo Borromeo. Impegnato egli a promuovere la ristaurazione della disciplina ecclestiastica sulle norme stabilite dal Sacro Concilio di Trento, di cui conoscea perfettamente lo spirito, ingiunse a tutt'i suoi Parrochi di descrivere in doppio libro gli atti di nascita, battesimo, cresima, matrimonio, e morte, affine di rimetterne in ciascun anno un esemplare alla Cancelleria Arcivescovile, per esservi gelosamente conservato.

Or sulle traccie di lui, usando di siffatto diritto, molti zelantissimi Vescovi di altre Diocesi particolarmente d'Italia adottarono la stessa misura, proponendosi con ciò non tanto di assicurarsi, che i libri parrocchiali fossero formati e custoditi secondo le regole prescritte, quanto di provvedere al pericolo, che senza colpa di chi ne ha la custodia fossero alterati o andassero a perire. Cade qui in acconcio di rendere i meritati elogi agli stessi rispettabili Arcivescovi e Vescovi degli Stati continentali di S. M. il Re di Sardegna, ai quali la presente Istruzione è diretta. Dagli editti, decreti, ed altre ingiunzioni vescovili, non che da talune leggi sinodali pubblicate per le diocesi di Torino, Vercelli, Vigevano, Aosta, Tortona, Susa, Pinerolo, Cuneo, Acqui, Monreale, Alessandria, e Novara, risulta essersi colà introdotto il metodo del doppio esemplare dei registri parrocchiali per lasciarne uno nell'archivio della Parrocchia, e dell'altro, pienamente conforme al primo, eseguire il deposito periodico nella Cancelleria Vescovile. E per verità una simile cautela fondandosi per una parte, come già si è detto, sopra un diritto dei Vescovi, e per l'altra riguardando un oggetto della massima importanza, non può non essere sommamente encomiata e riconosciuta giustissima. Chiunque rifletta che ai documenti ed alle testimonianze estratte dai suddetti registri suole accordarsi tutta la forza ed efficacia, onde negli atti relativi abbiano in faccia alla Chiesa l'effetto d'indubitata prova, dee facilmente persuadersi dell'utilità e della necessità eziandio della riferita cautela.

Ma poichè non v'ha vigilanza così attiva, che possa giungere ad impedire ogni inconveniente, nè umana istituzione, quantunque venerabile per la sua origine e salutare nel suo fine, la quale non sia soggetta agli abusi: perciò la sollecitudine dei Vescovi delle mentovate, e delle altre Diocesi comprese nei Dominii di terra ferma di Sua Maestà Sarda, non fu felice al punto di escludere ogni dubbio e motivo di querela in quanto alla forma, all'autenticità, alla conservazione dei libri parrocchiali. Qualche caso pur troppo avvenuto di smarrimento, o di corruzione dei libri medesimi, fece desiderare non solo che il sistema del doppio esemplare fosse adottato anche in quelle Diocesi dei succennati Reali Dominii, presso le quali non era in uso, ma che inoltre s'introducesse all'uopo un metodo sott'ogni rapporto uniforme, ed una precisione tale da conciliare ai Registri parrocchiali, ed ai documenti che se ne desumono, la maggiore possibile fiducia ed autorità. Al qual proposito non potea sfuggire che un Regolamento in cui, ritenuta la sostanza delle forme stabilite dal Rituale Romano, si aggiungesse qualche pratica e diligenza ulteriore tendente ad ottenere l'indicato utilissimo scopo, non sarebbe stato altrimenti alieno dallo spirito delle prescrizioni ecclesiastiche.

Imperciocchè se l'anzidetto Rituale assegnò le module degli atti da inserirsi nei libri parrocchiali, appunto perchè *per omnes Ecclesias uniformis sit stylus et ordo,* come osservò il Baruffaldi ne' suoi Commentarii (*tit. 29, n. 3*); non interdisse però che la cosa potesse esser condotta a quel compimento, ed a quella esattezza che a seconda delle circostanze de' tempi e dei luoghi si giudicasse necessaria. Il citato Autore soggiungea opportunamente (num. 51), che *optima regula illa est nonnullarum nationum, quae nomen alicuius indicando numquam praetermittunt nomen patris, avi, et abavi, quasi librum generationis eiusdem percurrentes... et sic generationes istas enarrando, non confunduntur personae, licet eodem nomine et cognomine appellentur.*

Se non che il desiderio di un metodo, che conducendo nella forma dei Registri parrocchiali il rigore dell'esattezza, ne garantisse anche più l'autenticità, e li rendesse superiori ad ogni sospetto di alterazione e ad ogni pericolo di deperimento, crebbe maggiormente, e sembrò altresì più giustificato sul riflesso dei rapporti che l'uso di siffatti Registri ha coll'ordine sociale, e colla direzione politica degli affari pubblici e privati; dacchè i libri parrocchiali servendo negli Stati continentali del Regno di Sardegna, come in altri Governi Cattolici, oltre al foro ed agli effetti ecclesiastici, anche al foro ed agli effetti civili, tengono indirettamente il luogo di Registri degli atti dello stato civile. E per questa parte la cosa ebbe naturalmente a richiamare l'attenzione ed eccitare le vive premure del provvido e benefico Sovrano, cui i suddetti Stati hanno la fortuna di esser soggetti. Se per altro la Maestà Sua fu sollecita dei convenienti miglioramenti riguardo ad un oggetto connesso coll'ordine pubblico e cogl' interessi de' suoi sudditi, non fu meno penetrata da quella sincera affezione inverso le istituzioni ecclesiastiche, onde si distinsero mai sempre gli Augusti suoi Predecessori. Aliena quindi da ogni misura governativa, la quale cangiasse il sistema osservato finora di desumere dai libri parrocchiali i documenti legali dello stato civile nei suoi Regii Dominii di terra ferma, ed insieme persuasa dei particolari vantaggi, di cui è fecondo il metodo di unire in un solo registro la prova materiale di atti interessanti egualmente la Chiesa e lo Stato, rivolse unicamente le sue cure a prendere in proposito gli opportuni concerti colla Sede Apostolica. Il perchè col mezzo del suo Ministro residente in Roma fece presentare alla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI un Regolamento, dalla di cui esecuzione autorizzata dalla suprema Potestà ecclesiastica ripromettevasi la Maestà Sua il bramato intento di togliere ogni dubbiezza sul conto dei libri parrocchiali, e della prova da essi desunta dello stato civile dei suoi sudditi.

Tre furon i capi principali delle disposizioni proposte alla Pontificia approvazione. Il primo fu quello di un secondo originale dei Registri parrocchiali di nascita e battesimo, matrimonio e morte, da passarsi in ogni anno al Reale Governo. E qui in nome del Religioso Monarca non si omise di rilevare che un tal metodo, oltr'essere per moltiplici ragioni utilissimo, non dovea riguardarsi come nuovo nei suoi stessi Dominii; giacchè nelle Diocesi della Savoia incominciò ad usarsi fin dal secolo decimosesto, e poscia perfezionato negli anni 1723, 1730, 1773, fu mercè lo zelo dei Vescovi rimesso in osservanza ed esattamente eseguito dopo l'occupazione Francese, non senza

il comune gradimento in vista dei felici suoi risultati. Ad escludere poi ogni difficoltà che riguardo al progettato sistema potesse insorgere dal canto dei Parrochi, pel timore della diminuzione dei loro emolumenti, ed anche del maggior dispendio nella formazione dei sovra indicati Registri, Sua Maestà non solo assicurò, che la spedizione dei certificati e documenti sarebbe esclusivamente riservata ai Parrochi, e che il suo Regio Governo non farebbe uso all'oggetto anzidetto del secondo originale, se non nel caso d'impossibilità di avere simili atti dall'Archivio della Parrocchia; ma inoltre dichiarò, che le module uniformi dei Registri in discorso verrebbero preparate a spese delle rispettive Comuni, onde i Parrochi, lungi dal soffrire una nuova spesa, sarebbero sgravati anche di quella cui sono stati finora soggetti.

L'altro capo delle disposizioni, di cui si parla, riguardò l'uso della lingua volgare nella formazione dei libri parrocchiali a seconda delle diverse parti degli Stati continentali del Regno di Sardegna. Sul qual particolare la Maestà Sua mentre fece osservare l'opportunità e ragionevolezza della cosa, sia nella considerazione di rendere comune a tutti l'intelligenza dei ripetuti libri, sia per la conformità della lingua usata nei Tribunali laici, ove gli atti desunti dai Registri Parrocchiali si producono sovente, sia eziandio per la più semplice e naturale espressione dei nomi di famiglia, volle pure che la S. Sede fosse informata essersi già in qualche Diocesi della Savoia introdotto dalle Costituzioni Sinodali l'uso della lingua Francese nei Registri ed atti più volte accennati, ed in alcuna delle Diocesi del Piemonte essersi adottata la lingua Italiana.

In fine il terzo capo comprese parecchie cautele, e norme, sulle quali il saggio Monarca bramava che fossero in appresso regolati i libri tenuti giusta le leggi della Chiesa dai Parrochi, affine di potere con tutta sicurezza desumerne la prova legale dello stato civile dei suoi sudditi nei Reali Dominii di terra ferma; donde per una felicissima conseguenza risulterebbe, che, conservata l'unità del Registro per gli effetti ecclesiastici e civili, l'adempimento degli atti risguardanti la religione, e quello degli atti che interessano la società, si prestassero un mutuo appoggio ed una morale efficacissima guarantigia.

Riferito al S. Padre il tenore del progettato e fin qui esposto Regolamento, la Santità Sua sempre propensa ad accogliere con paterno affetto i desiderii, e a secondare le rette intenzioni di S. M. il Re di Sardegna, si degnò commettere l'esame del Regolamento suddetto alla Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, per quindi deliberare sulla necessità, o convenienza di approvarlo nelle diverse sue parti, ed ingiungerne l'osservanza.

Istituito colla dovuta maturità l'enunciato esame, ebbe primieramente ad avvertirsi, che per una parte non potea esser luogo a discussione sulla ragionevolezza ed utilità in genere di un secondo originale dei Registri parrocchiali di nascita, battesimo, matrimonio e morte; per essere stata già riconosciuta ed autenticata dall'uso e dalla legge ecclesiastica nelle più ben regolate Diocesi dentro e fuori del Regno di Sardegna: e che per l'altra l'indirizzo annuo di tal doppio originale al Governo di Sua Maestà da eseguirsi nel modo e forma che si dirà poco appresso, non avrebbe punto alte-

rato i rapporti dei Parrochi colla Vescovile Autorità, da cui continuerebbero eglino a dipendere in ordine agli atti de' quali si ragiona, senza che potessero o dovessero riguardarsi come Ufficiali civili.

Similmente per ciò che spetta all'uso della lingua volgare nell'estensione degli atti da registrarsi nei libri Parrocchiali non potè non riflettersi, che niuna difficoltà era per nascere a cagione della sacra Liturgia, nella quale si credesse indotto un cangiamento di lingua: giacchè la forma degli atti summentovati nulla ha d'intrinsecamente comune coll'amministrazione dei Sagramenti, di cui sono soltanto destinati a far prova.

Per ultimo, ben ponderate le diverse cautele e norme, colle quali desiderava il Monarca di Sardegna che fossero regolati i libri parrocchiali, per assicurare agli atti quivi registrati l'autenticità necessaria agli usi civili; fu d'uopo concludere, che le medesime, nel concorso specialmente di alcune modificazioni ed aggiunte, cui la Sacra Congregazione stimò dover essere luogo, non poteano altrimenti considerarsi come novità e mutazioni sostanziali, ma semplicemente come rettificazioni e miglioramenti estrinseci, tendenti a perfezionare la forma, tutelare la conservazione, e garantire l'autorità dei ridetti libri a seconda delle circostanze particolari dei luoghi e dei tempi, e delle provvide viste del Governo di Sua Maestà: ciò che si è già osservato non essere certamente alieno dalle intenzioni della Chiesa, e dallo spirito delle sue prescrizioni.

Essendo le cose in questo stato, ed avendo la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii rassegnato al Trono Pontificio il suo parere, la Santità di Nostro Signore premurosa non meno di dare una nuova prova della paterna sua benevolenza ad un Monarca sì benemerito della Chiesa e delle istituzioni religiose, che di concorrere coll'esercizio dei suoi sacri poteri al vantaggio spirituale e temporale dei popoli, ha benignamente approvato che sulle norme già proposte dal Reale Governo in un colle modificazioni ed aggiunte in seguito concertate, si stabilisse un Regolamento uniforme sull'oggetto dei libri parrocchiali. In pari tempo ha voluto che per mezzo della Sacra Congregazione medesima fosse un tal Regolamento notificato ai rispettabilissimi Arcivescovi e Vescovi degli Stati continentali di Sua Maestà il Re di Sardegna, onde n'esigano nelle loro Diocesi l'esatta osservanza dando perciò ai rispettivi Parrochi le istruzioni e gli ordini opportuni.

Articoli del Regolamento. — I. - I Registri parrocchiali di nascita e battesimo, di matrimonio, e di morte, debbono essere tenuti in modo uniforme per tutti i Dominii continentali di Sua Maestà il Re di Sardegna. A quest'effetto i Parrochi si serviranno dei Registri che loro saranno rimessi dai rispettivi Ordinarii Diocesani, cui a tal uopo il Reale Governo li farà giungere stampati in carta libera a spese delle Comuni. Siffatti registri saranno vidimati dagli Ordinarii medesimi, o dalla loro Curia Ecclesiastica, e dai Prefetti dei Tribunali, o da chi ne fa le veci, ed in essi i Parrochi iscriveranno in doppio registro originale le nascite, i matrimonii, ed i decessi, riempiendo a penna i vacui dei relativi esemplari.

II. - Gli atti saranno inscritti sul doppio registro senza interruzione,

e senza alcuno spazio: vi si esprimerà non in cifre numeriche, ma con lettere, l'anno, il mese, il giorno e l'ora dei rispettivi atti di nascita, matrimonio, e decesso: altrettanto si praticherà, se occorra di notare qualunque altra data nel corpo degli atti suddetti.

III. - Ciascun atto sarà sottoscritto dalle parti, o dai dichiaranti, non che dai testimonii, nei casi in cui sono necessarii, e dal Parroco, o da chi ne fa le veci. Se taluno non sapesse, o non potesse scrivere, si farà ciò risultare con apposita dichiarazione.

IV. - Nel riempiere a penna i vacui non si faranno abbreviazioni; si eviteranno per quanto si può le cancellazioni, e le postille; ed in caso di necessità le prime si faranno in modo, che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell'atto, ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.

V. - Negli atti succennati non si potrà inserire alcuna cosa, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre ciò che si è prescritto.

VI. - I testimoni, che sarà necessario adoperare per i medesimi atti, saranno, per quanto è possibile, scelti fra maschi e maggiori di età.

VII. - In fine di ogni anno i registri come sopra formati saranno chiusi, e sottoscritti dal Parroco rispettivo: dentro il mese il Parroco trasmetterà uno dei due registri originali, ed insieme una copia di essi all'Ordinario Diocesano, il quale, conservata la copia nella sua cancelleria, invierà entro il mese successivo l'originale al Prefetto della Provincia. Il Parroco dovrà nella copia attestare di averla collazionata, e di essere conforme all'originale.

VIII. - Qualunque persona sarà in circostanza di richiedere alcun estratto di questi registri, dovrà indirizzarsi al Parroco, che glielo spedirà in carta libera secondo la modula contenuta negli esemplari in istampa.

IX. - Non sarà lecito di procedere a rettificazione di alcuno degli atti di nascita, matrimonio, o morte, senza che sia presentata la sentenza del Tribunale ecclesiastico, o civile, secondo che le rettificazioni riguarderanno materia di rispettiva loro competenza, colla quale sentenza venga la rettificazione ordinata in contradittorio degli interessati: tale sentenza non potrà in alcun caso nuocere a quelli che non furono nè chiamati nè sentiti.

X. - Le sentenze di rettificazione, di cui dovranno presentarsi al Parroco due copie autentiche, verranno da esso unite a ciascun doppio del Registro corrente, ed in fine di esso. Il Parroco farà in margine dell'articolo rettificato menzione della sentenza, colla indicazione del Registro, nel quale verrà inserita, senza cancellare, nè variare in alcuna parte l'articolo del medesimo. Qualora il doppio del Registro, che contiene l'articolo da rettificare, già si fosse trasmesso al Prefetto, eguale annotazione ed inserzione farà egli eseguire in detto Registro della sentenza pronunziata dal Tribunale sì civile che ecclesiastico.

XI. - Si uniranno pure dal Parroco al Registro corrente le fedi autentiche trasmessegli dal Real Governo in prova della morte di persone domiciliate nella di lui Parrocchia, o della nascita dei loro figli, avvenute entrambe all'estero, all'armata, od a bordo di qualche bastimento. Similmente si unirà copia di dette fedi al fine del doppio del Registro, da rimettersi come si è già indicato; e tanto sull'uno che sugli altri degli stessi Registri si

farà menzione delle fedi sovraespresse colla data del giorno in cui il Parroco le avrà ricevute.

XII. - Negli atti di nascita si noteranno il giorno, l'ora ed il luogo della nascita e del battesimo, il sesso del neonato, i nomi che gli saranno stati imposti, i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre, e della madre, del padrino, e della madrina.

XIII. - Il padre, se intervenga al battesimo, o chi in suo nome si presenterà al Parroco, dovrà indicare la nascita. In mancanza di ambedue sarà indicata da quella persona, da cui il Parroco sarà stato richiesto dell'amministrazione del battesimo.

XIV. - Quando non sarà conosciuto il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, se non vi sarà espressa dichiarazione del medesimo, non si potrà mai inserire riguardo alla paternità la dichiarazione altrui, nemmeno quella della madre. In ciò per altro che riguarda i matrimonii secreti detti *di coscienza*, e la nascita della prole da essi proveniente, non s'intendono punto innovate le regole vigenti; potrà bensì il Vescovo, quando giudicherà non essere più necessario che tali matrimonii siano segreti, ordinare l'inserzione dei loro atti, e delle rispettive nascite nei Registri parrocchiali.

XV. - Se la nascita seguirà negli ospedali, ospizii, carceri, o altre case di ricovero, o di detenzione, il Parroco, nella di cui Parrocchia si trovano siffatti stabilimenti, riceverà la dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza del Rettore o Preposto dei medesimi.

XVI. - Il Parroco, cui venga presentato un neonato esposto, quando non gli consti essere stato già battezzato nelle forme prescritte dalla Chiesa, deve fare risultare negli atti del battesimo il nome che gli sarà imposto, con relazione al processo verbale che dovrà essersi fatto dal Sindaco, e la di cui copia dovrà unirsi ai Registri. L'esecuzione però di questi ed altri simili atti non deve mai impedire la sollecita amministrazione del battesimo, nel caso in cui il neonato si trovasse in pericolo di morte.

XVII. - Presentandosi dal padre, o dalla madre, al Parroco del loro domicilio l'estratto debitamente legalizzato dell'atto di nascita di un loro figlio accidentalmente nato, e battezzato in altra Parrocchia, si trascriverà da esso nei suoi Registri sotto la data del giorno nel quale il suddetto estratto gli sarà presentato, e si farà menzione sul Registro, o in principio, od in margine dell'atto, della persona che lo avrà presentato, e del giorno della presentazione.

XVIII. - Negli atti del matrimonio si esprimerà:

1° I nomi, cognomi, l'età, il luogo di nascita, ed il domicilio degli sposi.

2° Se siano figli di famiglia maggiori, o minori.

3° I nomi, cognomi, ed il domicilio del padre e della madre.

4° Il consenso dei padri e delle madri, e di quelli che saranno in loro luogo, ove ne consti al parroco.

5° Se abbiano preceduto le pubblicazioni secondo le leggi ecclesiastiche, o se siano state dispensate in tutto, o in parte.

6° Se vi sia intervenuta qualche altra pubblica dispensa canonica pel foro esterno.

7° I nomi, cognomi, l'età, ed i domicilii dei testimonii, alla cui presenza si sarà celebrato il matrimonio.

XIX. - Se il matrimonio avesse a celebrarsi fuori della Parrocchia dello sposo e della sposa, in dipendenza di legittima delegazione, il Parroco, nella di cui Parrocchia seguirà tal matrimonio, lo descriverà nel suo Registro, esprimendo da chi sarà stata fatta la delegazione, e dentr'otto giorni dalla celebrazione del matrimonio ne spedirà l'estratto a spese delle parti al Parroco del loro domicilio, il quale lo descriverà sui suoi registri nel modo indicato nell'art. 17, nulla però innovandosi delle regole vigenti, come si avvertì all'art. 14, in quanto ai matrimonii detti *di coscienza*.

XX. - Venendo presentata al Parroco da persone che si stabiliscano nella sua Parrocchia la fede debitamente legalizzata del loro matrimonio seguito all'estero giusta i riti della S. Chiesa, dovrà lo stesso Parroco inserirla in fine del Registro corrente uniformandosi a quanto si è prescritto nell'art. 11.

XXI. - Non si darà sepoltura che dopo scorse almeno ventiquattro ore dalla morte, e dopo quarantotto, se la medesima sia accaduta improvvisamente per causa interna: avuto riguardo in ogni caso ai regolamenti di polizia, e specialmente a quei che vietano di seppellire coloro, i quali si sospetta esser periti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gl'incombono.

XXII. - L'atto di morte esprimerà il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio del defunto, il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona mancata ai vivi era congiunta in matrimonio, o del coniuge predefunto, se era vedova; e per quanto si potrà sapere, i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre e della madre del defunto suddetto, il luogo della sua nascita, e finalmente se la morte sia stata preceduta dall'amministrazione dei Santi Sacramenti, non che il giorno ed il luogo della sepoltura.

XXIII. - Si esprimerà eziandio nell'atto il giorno, l'ora, e il luogo del decesso, sulla dichiarazione che ne sarà fatta al Parroco da due testimonii che verranno pure indicati nell'atto.

XXIV. - I decessi che seguiranno negli spedali, carceri, ed altri luoghi di ricovero, o di detenzione, saranno notati nei Registri dal Parroco, nella di cui Parrocchia trovansi tali stabilimenti, sulla dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza dei Rettori o Preposti dei medesimi. Nel caso di morte violenta, o di morte occorsa nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione della sentenza di morte non si farà nei Registri menzione alcuna di tali circostanze.

XXV. - Quanto ai decessi che sieguono nelle Case Religiose, i rispettivi Superiori di esse terranno i Registri nella stessa forma prescritta pei Parrochi, e ne faranno la remissione ingiunta nell'art. 7.

XXVI. - Nel caso in cui un neonato per difetto di battesimo, od un adulto cattolico non potesse godere della sepoltura ecclesiastica, il Parroco del luogo n'estenderà l'atto, con tutte le indicazioni prescritte negli articoli 22 e 23, in un Registro distinto dagli altri, e non istampato, sulla dichiarazione che gli verrà fatta dal Capo di casa, e in mancanza di lui da uno della famiglia, ed in difetto di questo, dai vicini di abitazione. Lo stesso si osserverà nella

morte di una persona non cattolica in una città, o comunità, in cui l'esercizio della sua religione non fosse tollerato.

XXVII. - Qualora occorra una nascita in una delle famiglie contemplate nell'ultimo periodo dell'articolo precedente, sulla dichiarazione che dovrà farsi dal padre, o in mancanza di lui dal capo, o da altro individuo della casa, ed in difetto di questo dai vicini, il Parroco del luogo della nascita n'estenderà l'atto sul registro accennato nell'articolo suddetto con tutte le indicazioni prescritte nell'articolo 12, ad eccezione di quelle relative al battesimo.

Il Parroco dovrà rimettere all'Ordinario Diocesano in un col doppio, e colla copia degli altri Registri, anche due copie da lui certificate conformi all'originale di questo Registro particolare per gli atti di nascita e morte, che avesse estesi nell'anno, a mente del presente articolo, e del precedente, una delle quali copie sarà parimenti dall'Ordinario trasmessa al Prefetto.

Data dalla Segreteria della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii, 23 agosto 1836.

BREVI RISPOSTE

41. - Il can. 22 non può affatto invocarsi per mantenere *tutte* le disposizioni di statuti capitolari *contrarie* ai canoni del Codice (p. es. ai can. 413, 1431): infatti nel can. 22 è espressamente detto *firmo can. 6, n. 1*, cioè: « tutte le leggi, anche particolari, opposte alle prescrizioni di questo Codice, sono abrogate, salvo quelle leggi particolari di cui è espressamente disposto che non sono abrogate ».

42. - Le disposizioni degli statuti relative alla precedenza, potrebbero invece conservarsi anche se contrarie al can. 408, § 1, ov'è appunto la clausola: *salvis peculiaribus statutis, vel legitimis consuetudinibus.*

43. - Il decreto della S. C. dei Riti del 1916 per cui si diede facoltà agli Ordinari di permettere l'uso anche della luce elettrica per la lampada del SS.mo Sacramento, stante la carestia dell'olio, non è abrogato dal can. 1271: il Codice provvede in linea generale e in perpetuo; quel decreto riguarda una condizione di cose affatto locale e transitoria: tocca agli Ordinari pronunziarsi se questa esista tuttora nelle singole diocesi, e quando *tutti* avranno provveduto nel senso che non c'è più bisogno di quella facoltà, questa cadrà da sè, di fatto, senza manifesto bisogno di espressa revoca.

44. - Il can. 558 si riferisce certamente alla divisione dei membri dell'Istituto in chierici e laici: quindi chi, avendo cominciato il noviziato come chierico, di poi per un canonico impedimento all'ordinazione, resta come laico, deve ricominciare il noviziato, a meno che non ottenga congrua dispensa dalla S. C. dei Religiosi.

45. - Il can. 577, § 1, vuol soltanto evitare che il religioso il quale voglia perseverare tale, una volta fatta la professione, resti anche per breve mora senza voti: quindi alla scadenza deve *subito* provvedersi alla rinnovazione; perciò non si esclude solo, nel canone una *mora* morale, ma anche materiale, ed è *illecito* che il religioso rimanga consapevolmente senza voti; tale mora, però, anche se illecita, non ha alcun effetto su la *validità* della conseguente rinnovazione dei voti.

46. - Il caso che un sacerdote, o anche Prelato, si renda religioso e quindi faccia il suo noviziato, non reca alcuna differenza nella condizione del novizio *qua talis*: le prescrizioni tassative del Codice riguardo ai novizi si applicano dunque anche a tale caso; tocca alle Costituzioni stabilire quale uso della potestà d'ordine sia compatibile con gli obblighi del novizio, che debbono assolutamente avere la preferenza. Cfr. can. 565, § 3: *ne destinentur concionibus habendis aut audiendis confessionibus*, etc. Quanto alle distinzioni meramente onorifiche restano tutte sospese con l'ingresso in religione, nè dànno alcun diritto a trattamento speciale.

47. - Il can. 818 riguarda non solo il sacerdote, ma anche il ministro della Messa, al quale non deve essere permesso aggiungere alcunchè alle risposte prescritte: è quindi sommamente da riprovarsi la consuetudine vigente in alcuni luoghi di aggiungere al *Deo gratias* nella Messa, la coda: *Semper dicamus Domino Deo gratias*. Neppure è tollerabile l'uso, vigente in molte diocesi toscane, di troncare il *Confiteor* del ministro dopo il *mea maxima culpa* con un *Tu autem Domine, miserere mei* invece dell'*Ideo precor* etc.

48. - Nel Venerdì Santo dopo la reposizione del Sepolcro è vietato lasciare il SS.mo alla *pubblica* venerazione: deve quindi togliersi in tutte le chiese *aperte al pubblico*, vi siano state fatte o no, le funzioni della Settimana Santa; non è necessario toglierlo dalle cappelle dei Seminari, Istituti religiosi etc., ove Lo si può *privatamente* visitare anche da tutta la Comunità.

49. - L'indulgenza di tre anni, concessa dal Papa Pio IX, l'11 dicembre 1846, per la recita dell'orazione *Obsecro te* (che trovasi anche nella *Gratiarum actio post Missam*) è certamente sospesa *pro vivis* durante l'Anno giubilare, ossia può lucrarsi solo *pro defunctis*. Ma non è sospesa la *remissio defectuum et culparum in celebratione Missae ex humana fragilitate contractarum* concessa a chi recita dopo la Messa (in ginocchio — *nisi impediatur* —) la detta Orazione, giusta il rescritto di Pio X, 29 agosto 1912, appunto perchè non è una indulgenza di *pena*, ma una remissione di *colpa*, che viene cancellata come per un *sacramentale*. Lo stesso deve dirsi dell'orazione *Sacrosancta* dopo la recita dell'Ufficio divino.

50. - La benedizione solenne nuziale, giusta il can. 1101, § 1, può darsi soltanto *in Missa «servata speciali rubrica»*. Questa speciale rubrica, nel Rituale, dice: «*His expletis* — cioè compiuta la cerimonia della celebrazione del matrimonio — *si benedicendae sunt nuptiae, Parochus Missam pro sponso et sponsa, ut in Missali Romano, celebret*». Dunque non si può celebrare la Messa *pro sponsis* il mattino, se solo nel pomeriggio del giorno stesso si fa la celebrazione del matrimonio: osta l'attuale rubrica, sebbene ad alcuno possa sembrare che il formulario di quella Messa, alluda piuttosto al matrimonio imminente che al matrimonio già contratto. Cfr. *M. E.*, XXXV (1922), p. 299.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

GLI ASSEGNI E SUPPLEMENTI DI CONGRUA E PER LE SPESE DI CULTO

Norme legislative e regolamentari coordinate – Giurisprudenza della Corte Suprema.

(Continuazione: vedi pag. 109).

Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. — Art. 19. L'imposta di ricchezza mobile tanto sulle rendite beneficiarie, quanto sugli assegni corrisposti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, sarà da questa interamente rifusa ai Parroci.

A questo fine nella liquidazione delle attività e passività del beneficio sarà portato in deduzione fra i pesi l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile che i parroci pagano sulle rendite del debito pubblico e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie).

Gli assegni a carico del Fondo per il culto sui quali l'imposta si corrisponde direttamente dall'Amministrazione saranno portati nella liquidazione e pagati al parroco nella somma lorda liquidata, senza alcuna diminuzione a titolo di rivalsa dell'imposta medesima.

Non è dovuto al Parroco pel tempo, in cui ebbe vigore la legge del 1892, il rimborso dell'imposta di R. M. sul supplemento di congrua. La legge 4 giugno 1899 è innovativa e non semplicemente dichiarativa od esplicativa di quella del 30 giugno 1892 (Cass. Roma, 16 gennaio-27 agosto 1914, c. *Mauri*).

È giudizio di fatto quello, per il quale non viene ammessa tra le passività deducibili una partita di ricchezza mobile, essendosi escluso che nell'attivo figuri la corrispondente partita riguardante il reddito colpito da detta imposta (Cass. Roma, 22 aprile-29 maggio 1915, c. *Martino*).

Art. 20. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà dare comunicazione alle Agenzie delle imposte delle liquidazioni fatte ai termini degli articoli precedenti.

Le Agenzie fatti gli opportuni riscontri e completate le liquidazioni colla indicazione dell'ammontare delle imposte dovute, le restituiranno, senza indugio, alla Direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 21. La tassa di manomorta sarà portata in deduzione per l'importo dovuto sui redditi patrimoniali accertati e computati nelle attività, senza riguardo alla maggiore o minore somma eventualmente pagata dal parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse patrimoniale e non ancora denunciate agli effetti dell'applicazione della tassa medesima.

Gli assegni supplementari di congrua concessi a termini della legge 4 giugno 1899, n. 191, e delle leggi precedenti, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Accertato il reddito del beneficio nel suo quantitativo reale, bene è tenuto conto anche della tassa di manomorta precedentemente liquidata (Cass. Roma, 23 aprile-30 giugno 1914, c. *Giusti*).

Art. 22. La liquidazione d'ufficio dell'assegno supplementare di congrua dovrà contenere la dimostrazione, per gruppi o categorie, così delle attività come delle passività beneficiarie, accertate ed ammesse, nonchè la indicazione dell'importo annuo e della decorrenza dell'assegno da iscriversi a favore del parroco per completare la congrua di lire 900 annue al netto.

Art. 23. La liquidazione sarà comunicata al parroco interessato appena il decreto di approvazione sarà stato registrato dalla Corte dei conti.

La comunicazione è fatta mediante consegna di un esemplare della liquidazione medesima per mezzo dell'inserviente o del messo comunale il quale ritirerà la ricevuta del consegnatario sul modulo fornito dall'Amministrazione.

Se il parroco non può o non vuole firmare, il messo farà nella propria relazione espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

Per la consegna e la relazione non compete all'inserviente od al messo comunale alcun diritto o compenso verso il parroco o verso l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 11. Insieme ad una copia della liquidazione il messo deve rilasciare al parroco anche un esemplare della relazione di notifica (*norma innovativa*).

Non è applicabile l'art. 2 della legge 4 giugno 1899, se la liquidazione non è stata notificata ai sensi del reg. 25 agosto 1899; nè l'aver riscosso l'assegno liquidato vale accettazione (Cass. Roma, 23 agosto-27 settembre 1909, c. *Provenzano*).

La mancanza del reclamo amministrativo non può essere opposta come eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria, se il decreto di liquidazione del supplemento di congrua non è stato notificato all'interessato. (Cass. Roma, 29 marzo-8 aprile 1911, c. *Marsella*).

Regolamento 25 agosto 1899, n. 191. — Art. 24. Entro trenta giorni dalla ricevuta consegna, il parroco può reclamare al Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto contro la liquidazione fatta d'ufficio.

Il reclamo, redatto in carta bollata da centesimi 50 e corredato dei documenti opportuni sarà presentato al Ricevitore del registro o al Sindaco locale, che ne rilascerà ricevuta, e potrà anche essere trasmesso in piego affrancato e raccomandato, direttamente alla Direzione generale del Fondo per il culto.

In ogni caso il parroco avrà cura di ritirare e conservare la ricevuta del reclamo, qual prova che la presentazione avvenne nel termine sovra indicato.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 12. Il Parroco, che creda di averne legittimo motivo, può reclamare contro la liquidazione eseguita in applicazione del decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283, al Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto entro 90 giorni dalla notifica, specificando e motivando le questioni e producendo i necessari documenti (*norma innovativa e interpretativa*).

Qui non trattasi dell'interesse dell'*ente*, ma di quello tutto personale del Parroco, cioè della sua *congrua*, di cui ora vorrebbe modificare il *quantitativo*, dopo averne, per difetto di tempestivo reclamo, irrevocabilmente accettata la liquidazione. (Cass. Roma, 13 marzo-12 aprile 1907, c. *Maggi*).

In mancanza di reclamo nei trenta giorni avverso le liquidazioni per la legge del 1899, l'azione giudiziaria è inammissibile per correzione e omissioni, ritenendosi quelle per presunzione di legge accettate (Cass. Roma, 18 marzo-17 aprile 1909, c. *Paccoi*).

Il preventivo reclamo amministrativo, a' termini della legge del 1899, costituisce non già un obbligo, ma una facoltà concessa ai Parroci, per i quali in ogni caso rimane salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria, anche a termini degli articoli 2 e 4 della legge 30 marzo 1865, all. *E*. L'accettazione della liquidazione amministrativa prescritta per legge, in mancanza di reclamo al Consiglio d'Amministrazione del Fondo culto nei trenta giorni, importa decadenza dalle facoltà di proporre tale reclamo; ma non equivale a rinuncia incondizionata ad ogni diritto, nè preclude l'adito all'azione giudiziaria. (Cass. Roma, 17-26 maggio 1909, c. *Jadanza*).

La mancanza di reclamo avverso la liquidazione, operata d'ufficio dal Fondo culto in virtù della legge 4 giugno 1899, rende improponibile l'azione giudiziaria per le altre non comprese nel detto reclamo per le quali osta

sempre l'accettazione per l'art. 2 della indicata legge. (Cass. Roma, 18 ottobre-13 novembre 1909, c. *Pironti*; 25 ottobre-6 novembre 1909, c. *Di Dario*).

Le spese di culto vanno considerate separatamente dal supplemento di congrua, in virtù della legge 4 giugno 1899 notificata e non impugnata nei 30 giorni. Di conseguenza è inammissibile l'azione giudiziaria per rettifica. Lo stato di liquidazione definitiva in seguito a regolare reclamo del parroco, se vincola costui di fronte all'azione amministrativa, non può formare ostacolo all'azione giudiziaria. Perciò in mancanza di decadenza per presunzione legale, non può ammettersi la presunzione per acquiescenza tacita, la quale è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (Cass. Roma, 30 maggio-3 giugno 1910, c. *Martino*).

E' proponibile l'azione giudiziaria per rettifica di liquidazione supplementare di congrua, anche se contro la liquidazione d'ufficio non si sia reclamato nei 30 giorni dalla comunicazione di essa. (Cass. Roma, 12-21 novembre 1910, c. *Coppari*).

L'azione giudiziaria per ottenere una revisione del supplemento di congrua non è ammissibile, quando s'è fatto trascorrere il termine utile al reclamo in via amministrativa. (Cass. Roma, 27 gennaio-19 maggio 1911, c. *Tarulli*).

L'accettazione della liquidazione del supplemento di congrua deve essere *non equivoca*, ma non deve essere *espressa*; quindi l'accettazione tacita può essere insindacabilmente dedotta dal giudice di merito da vari elementi e presunzioni. (Cass. Roma, 17 giugno 1911, c. *Angeloni*).

La liquidazione di congrua, contro la quale non sia stato proposto reclamo in via amministrativa, non può essere impugnata in via giudiziaria. La liquidazione, avvenuta in confronto del parroco del tempo, è operativa di effetto anche nei riguardi dei suoi successori... (Cass. Roma, 7-22 febbraio 1912, c. *Latalardo*).

La mancanza di reclamo amministrativo contro la liquidazione di ufficio del supplemento di congrua ha il valore e gli effetti di una presunzione *juris et de jure* di accettazione e di conseguente rinuncia ad ogni impugnativa. Ciò si verifica anche nel caso di reclamo, per le partite non richieste o per quelle ammesse nella stessa somma, domandata dal parroco. La invariabilità della liquidazione, del supplemento di congrua vale anche in confronto del parroco successore, il quale non ha diritto d'impugnare le singole partite della liquidazione stessa. (Cass. Roma, 4 giugno-26 luglio 1914, c. *De Paola*).

La mancanza di reclamo nel termine stabilito avverso la liquidazione del supplemento di congrua eseguita d'ufficio, implica, per presunzione *juris et de jure*, accettazione implicita della liquidazione stessa e rende improponibile qualsiasi successiva azione del Parroco o dei suoi successivi investiti diretta ad ottenere la revisione della liquidazione. (Cass. Roma, 2 settembre-6 ottobre 1912, c. *Calabrese*).

Quando il reclamo al Consiglio d'amministrazione del Fondo culto è limitato ad alcune partite, la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua rimane ferma per tutte le altre partite non impugnate. La mancanza di detto reclamo importa presunzione *juris et de jure* di acquiescenza alla liquida-

zione d'ufficio del supplemento di congrua e perciò tale liquidazione diviene *irretrattabile* e rende inammissibile l'azione giudiziaria (Cass. Roma, 22 novembre-20 gennaio 1913, c. *Cuomo*).

La mancanza del reclamo al Consiglio d'amministrazione del Fondo culto, a norma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, importa presunzione *juris et de jure* di accettazione della liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua e rende perciò inammissibile l'azione giudiziaria contro la liquidazione stessa. Quando il detto reclamo è limitato ad alcune partite, la presunzione legale di accettazione ha effetto per le rimanenti partite non impugnate. La liquidazione dei supplementi di congrua non ha nulla di comune col rendimento dei conti regolato dal Cod. di proc. civ.; e perciò non è ad essa applicabile l'articolo 327 di detto codice che fa luogo a revisione in caso di errori od omissioni. È salva però al Parroco la impugnativa per la inefficacia del consenso basato sull'errore, a sensi dell'art. 1108 Cod. civ. (Cassazione Roma, 29 novembre-12 dicembre 1912, c. *Dapino*).

La mancanza del reclamo contro la eseguita liquidazione di congrua, entro un mese dalla sua notificazione, induce accettazione della liquidazione e quindi la sua definitività, così da impedire l'azione giudiziaria, tanto in confronto del Parroco, al quale la congrua fu liquidata, quanto in confronto del suo successore. Le spese di culto vanno considerate separatamente dal supplemento di congrua e quindi la decadenza dal diritto al supplemento di congrua non si estende anche alle spese di culto (Cass. Roma, 24 febbraio-8 marzo 1913, c. *Cuffarata*).

La mancanza di reclamo amministrativo, entro i trenta giorni dalla notifica della liquidazione del supplemento di congrua, importa decadenza dal diritto d'impugnare giudizialmente la liquidazione medesima (Cass. Roma 9 aprile-5 agosto 1913, c. *Pastore*).

Non è ammissibile l'azione giudiziaria, proposta in tempo utile, contro la liquidazione del supplemento di congrua, solo perchè non fu sperimentato prima il ricorso amministrativo (Cass. Roma, 21 luglio 1913, c. *Jacoviello*).

La mancanza di ricorso amministrativo nel termine di un mese contro la liquidazione d'ufficio dei supplementi di congrua importa accettazione della liquidazione stessa e decadenza dal diritto d'impugnarla con azione giudiziaria. Nè a salvare dalle conseguenze di tale accettazione vale il fatto di aver promossa azione giudiziaria dopo decorso il termine di un mese (Cass. Roma, 27 gennaio-11 febbraio 1914, c. *Manetti*).

Non ostante la liquidazione del supplemento di congrua fatta dall'Amministrazione del Fondo culto, notificata al Parroco e da questi accettata per difetto di reclamo nel termine prescritto, se dopo il Parroco dimandi un maggiore assegno e l'Amministrazione, pur ritenendo tardivo il nuovo reclamo, aumenti l'assegno, non è inammissibile la domanda del Parroco in giudizio per ottenere l'aumento nella maggiore misura da lui richiesta. Se il Parroco abbia dichiarato di accettare la nuova liquidazione fatta dal Fondo culto, ma con la riserva di essere sempre libero in avvenire di esercitare i suoi diritti, non può il magistrato ritenere accettata tale nuova liquidazione, senza spiegare, perchè non abbia importanza od effetto tale riserva (Cass. Roma, 4-21 marzo 1914, c. *Vulcano*).

Il Consiglio d'amministrazione del Fondo culto ha una duplice funzione; quella, stabilita dalla legge 4 giugno 1899, di giudice d'appello nelle liquidazioni dei supplementi di congrua; quella, derivante dalla legge fondamentale 7 luglio 1866, di assistere il Direttore generale, dal quale può essere per più ragioni consultato. Perciò non vale a provare l'esistenza di un reclamo contro la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua l'accenno, che trovasi nel decreto di liquidazione, di essersi sentito il Consiglio d'amministrazione. La mancanza del reclamo amministrativo, di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899, importa accettazione della liquidazione d'ufficio e perciò non è più ammissibile l'azione contro di essa dinanzi l'autorità giudiziaria (Cass. Roma, 8-10 agosto 1914, c. *Lentini*).

Quando il reclamo contro la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua è limitato ad alcuni capi, non può il reclamo stesso investire la intera liquidazione, in modo che il Parroco abbia aperto l'adito a qualunque impugnativa dinanzi l'autorità giudiziaria. Però per le partite contestate l'azione giudiziaria non rimane ristretta nei confini del reclamo amministrativo, avendo il Parroco diritto di chiedere, se del caso, una maggiore rettificazione di dette partite (Cass. Roma, 26 ottobre-17 novembre 1914, c. *Martino*).

In mancanza di reclamo nel termine al Consiglio d'amministrazione la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua diventa definitiva ed inoppugnabile (Cass. Roma, 7-28 gennaio 1915, c. *Casini*, e 29 gennaio-26 febbraio 1915, c. *Bandini*).

Propostosi dal Parroco ricorso per alcune partite della liquidazione d'ufficio, non è impedito al Consiglio d'amministrazione la correzione di errori incorsi in altre partite e così in quella della rendita dei fondi rustici, che può perciò essere elevata a somma maggiore (Cass. Roma, 15 marzo-29 maggio 1915, c. *Tarantino*).

Il Consiglio d'amministrazione non ha facoltà di rivedere tutta intera la liquidazione d'ufficio relativa all'assegno di congrua, quando il Parroco abbia limitato il suo reclamo soltanto ad alcune partite. Anche per le partite contestate, il Consiglio d'amministrazione ecceder ebbe i suoi poteri, se, invece di fermarsi ad accogliere o respingere in tutto o in parte il reclamo, la riformasse (salvo il caso del dolo o dell'errore) a danno del Parroco reclamante, elevando la valutazione dell'attivo beneficiario (Cass. Roma, 7 maggio-16 giugno 1915, c. *Menniti*).

Non può dirsi carente di azione il Parroco, che nel reclamo contro la liquidazione amministrativa dell'assegno supplementare di congrua, non abbia impugnato alcune speciali partite, ma abbia reclamato contro tutta la liquidazione in genere (Cass. Roma, 18 maggio-22 giugno 1915, c. *Calvori*).

Il reclamo contro la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua in ordine ad alcuni capi importa accettazione della liquidazione stessa per gli altri capi non impugnati (Cass. Roma, 23 giugno-7 agosto 1915, c. *Pilotti*).

È applicabile la definitività anche alla domanda tendente ad ottenere le spese di culto come onere della Ricettizia, anzichè sole lire 135 (Cass. Roma, 25 ottobre-16 novembre 1915, c. *Buraglia*).

La mancata proposizione del reclamo amministrativo nel termine di legge rende improponibile l'azione giudiziaria del Parroco per impugnare la liqui-

dazione del supplemento di congrua (Cass. Roma, 10 novembre 1916, c. *Martino*).

La mancanza del reclamo amministrativo nel termine di legge contro tutte o alcune delle partite, che formarono obbietto della liquidazione del supplemento di congrua, rende improponibile la impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria relativamente alle partite non impugnate in sede amministrativa (Cass. Roma, 14 novembre-4 dicembre 1916, c. *Martino*).

La liquidazione amministrativa del supplemento di congrua deve ritenersi accettata relativamente alle partite non impugnate nel termine di un mese dalla liquidazione (Cass. Roma, 6 novembre 1917, c. *Roà*).

Il reclamo amministrativo nel termine di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, è obbligatorio, così nel caso di liquidazione *positiva*, come in quello di liquidazione *negativa* dei supplementi di congrua. La mancanza o tardività di detto reclamo importa accettazione in linea giudiziaria. Non il magistrato può, escludendo la possibilità di impugnativa della liquidazione, perchè non viziata da errore, violenza o dolo, a sensi dell'art. 1108 Cod. civ., omettere di esaminare la tesi della *rivedibilità della liquidazione* e integrazione della congrua per fatti nuovi sopravvenuti (Cass. Roma, 1°-23 luglio 1918, c. *Calderone*).

(Continua).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — Il 22 aprile 1925 ebbe luogo nel Palazzo Vaticano il Concistoro *semipubblico* in cui intervennero oltre gli E.mi Sigg. Cardinali, anche i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Prelati e Abati *Nullius*, che avevano risposto all'intimo o invito precedentemente diramato dalla S. C. Concistoriale (cfr. p. 97), per dare il loro voto su la canonizzazione dei nuovi Santi. Quando tutti furono presenti, il S. Padre dal trono pronunziò queste parole:

« *Venerabiles fratres.* — De beati confessoribus Petro Canisio, Ioanne Eudes, Ioanne Baptista Vianney, itemque de beatis virginibus Maria Magdalena Postel, Magdalena Sophia Barat, Theresia ab Infante Iesu ad sanctorum caelitum numerum adscribendis sic autem est in Consistoriis proxime superioribus, ut iure meritoque putemus, plane vos non dubitare, quin ii et omnibus virtutibus se, quoad vita fruiti sunt, ornatos praestiterint, et, post obitum suum, deprecatores apud Deum a populo christiano adhibiti, rerum miracula patrarint. Commentarios praeterea ad vos perferri iussimus, unde vos pleniore hausta rei cognitione sententiam de gravissimo eiusmodi negotio Nobiscum vestram communicare possetis. In hisce quidem explendis Apostolicis muneris partibus auxilium Spiritus Paracliti non est profecto Nobis, ex ipsis Conditoris Ecclesiae Christi Iesu promissis, defuturum; verumtamen ante quam beatos illos caelites perpetuae felicitatis compotes declaremus

niversique christifidelibus tamquam sancte vivendi exempla ad imitandum roponamus, scitote, Nos cupere vehementer, ut lucem quoque consilii vestri enti Nostrae porrigatis. Itaque vos, Venerabiles Fratres, rogamus, ut Nois, quid hac in re singuli opinemini, religiose significetis ».

Dopo i Cardinali e i Patriarchi, stante il grande numero degli interveuti, lessero intero il loro voto soltanto un Arcivescovo, un Vescovo e un bate: tutti gli altri espressero il loro consenso con la formola *Placet iuxta otum a me traditum*, rimettendo il loro scritto al Prefetto delle Cerimonie ontificie. Raccolti infine i voti, il S. Padre espresse ai presenti il suo comiacimento, dicendo:

« Magnopere equidem laetamur, una vos mente et voce in eo consentire, uod idem Nobismet ipsis placet, ut sex ii beati caelites in Sanctorum nuerum Apostolica auctoritate referantur. Id igitur in Petriana Basilica per roximi mensis maii decursum facturi perlibenter sumus: et canonizationi eatae Theresiae ab Infante Iesu diem dicimus septimum decimum; beati etri Canisii diem Ascensioni Domini Nostri Iesu Christi sacrum, idest diem icesimus primum; beatarum Mariae Magdalenae Postel et Magdalenae Sohiae Barat diem quartum ac vicesimum; denique dominicum Pentecostes, ui erit proximi item mensis postremus. Interea, ut propositum Nostrum veniat feliciter et ad divinam gloriam Ecclesiaeque utilitatem quam pluium conferat, supplicibus instare Deo precibus, Venerabiles Fratres, ne ravemini ».

Si è pubblicato

ORDO DIVINI OFFICII

PERSOLVENDI, SACRIQUE PERAGENDI, JUXTA KALENDARIUM UNIVERSALIS ECCLESIAE

PRO ANNO DOMINI 1926

PREZZO LIRE 2

RECENSIONI

G. Vianney, *Il Santo Curato d'Ars.* — Nuova edizione riveduta dall'Autore (Roma, Desclée e C.). Un vol. in-12. L. 5.

Nella collezione importantissima, e oramai nota a tutti, che la Casa Editrice Desclée e C.i ha dedicato in Roma a *I Santi* vede la luce proprio in questi giorni, quindi assai opportunamente e in una nuova lucida edizione, il volume che illustra la magnifica figura del Curato d'Ars.

Autore di questo volume è un parente stesso del Santo: Giuseppe Vianney, il quale, per i ricordi e le notizie che ha del suo antenato, ha potuto, meglio di molti altri biografi, far conoscere al pubblico la persona e le opere di quegli per cui si prepara la solenne santificazione. Perchè il pubblico brama veramente di veder bene riprodotte le fattezze del buon Curato, verso la piccola parrocchia del quale si avviavano dalla Francia intiera uomini di ogni condizione per confessargli le loro colpe e sollecitarne i consigli e che nella sua parrocchia profuse le sue grandi grazie e divenne santo, santo nel senso genuino della parola!

Tutto è narrato e rilevato con efficacia negli undici capitoli che compongono il volume: l'educazione ricevuta in famiglia dal nostro santo, la sua formazione sacerdotale, la riforma da lui portata nella parrocchia d'Ars dove fu strumento della Provvidenza divina, le sue grandi prove, i suoi collaboratori, i pellegrinaggi che affluivano ad Ars fin dalle Americhe, le conversioni innumerevoli, le vocazioni e le opere suscitate dalla sua vita apostolica, i contrassegni della sua missione, la sua vita interiore, la sua morte modesta come la sua vita, e il suo processo.

« O umile Curato d'Ars! », esclama l'autore, riassumendo il processo di beatificazione prima e quello di santificazione dopo, « o umile Curato d'Ars, com'eri lungi dall'immaginare in vita che la povera tua persona, secondo tu la chiamavi, potesse ispirare tanto e che tra breve si troverebbe nel *Breviario* l'ufficio di un curato e che quell'ufficio sarebbe appunto il tuo! »

Del processo di Canonizzazione l'autore non dà minuti particolari, ma si contenta di porgere le date principali e i fatti essenziali; per esempio, che fu Pio IX a proclamare, il 3 ottobre 1874, venerabile il Curato d'Ars, che il gaudio di glorificare l'umile curato di campagna era serbato da Dio a un altro curato — all'antico curato di Tombolo, salito al trono pontificale col nome di Pio X — il quale però, non ostante il vivissimo desiderio, non ebbe tempo di elevare il Santo Curato agli onori della canonizzazione e che questa soddisfazione doveva invece spettare a S. S. Pio XI. E così due voci pontificie, con le stesse parole, hanno esortato tutti i curati, senza eccezione, a prendere per modello perfetto il Curato d'Ars.

La nuova edizione del libro è stata in modo speciale curata dal Desclée e molto migliorata nel testo e nella stampa.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27